

STATUTO

Art. 1 – E' costituita l'associazione culturale, non avente scopo di lucro, denominata

“ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARTI”

Art. 2 – L'associazione ha sede in Acireale, via Sottotenente Barbagallo n.80.

Art. 3 – L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 – L'associazione ha per scopo:

- la produzione e promozione di audiovisivi;
- la realizzazione di eventi culturali, spettacoli teatrali e cinematografici in genere;
- la produzione e promozione di opere musicali;
- la realizzazione di mostre, corsi, concerti, rassegne e/o festival cinematografici, rappresentazioni e qualsiasi altra manifestazione di carattere artistico e culturale, soprattutto nei settori: cinematografico, musicale, teatrale, fotografico.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 – Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dalla quota annuale di iscrizione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- quote di partecipazione alle manifestazioni e corsi da essa organizzati;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'ammissione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e l'importo annuale di iscrizione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed a quello della quota annuale di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o alla quota annuale di iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Art. 6 – Sono aderenti all'associazione:

- i fondatori;
- i soci dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione.

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

I soci fondatori e coloro che diventano soci successivamente alla costituzione hanno gli stessi diritti e obblighi.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al presidente dell'associazione la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno stesso in cui perviene al presidente del consiglio direttivo la lettera contenente la volontà di recesso.

Chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo: saranno esclusi dall'associazione quei soci che per immoralità o indisciplina non saranno ritenuti più degni di farne parte, o coloro che abbiano ricevuto per più di una volta l'invito a mettersi in regola con i pagamenti e non vi abbiano provveduto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui all'art. 17 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

Art. 7 – Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il consiglio direttivo;

- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

Art. 8 – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.

La convocazione della assemblea avviene a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza o con lettera recapitata a mano e controfirmata per ricevuta o, infine, mediante messaggio inviato tramite posta elettronica, solo per quei soci che abbiano preventivamente comunicato al segretario dell'associazione il proprio indirizzo di posta elettronica.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Ogni socio maggiore di età ha diritto al voto e può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 9 – L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, rieleggibili, scelti fra i soci.

Dalla nomina a componente del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente deliberate dal consiglio direttivo.

Il numero dei componenti sarà fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sei esercizi sociali.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dagli stessi o sarà richiesto per iscritto almeno dalla metà più uno dei soci componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell'associazione stessa, fermo restando il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 – Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 11 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione, ove dovrà annotare, su eventuale richiesta dei soci, anche il relativo indirizzo di posta elettronica.

Art. 13 – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

Art. 14 – Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 15 – All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

Art. 18 – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni non aventi scopo di lucro e fiscalmente agli enti non commerciali.

<p>Registrato ad Acireale il 12 – 9 – 2001 al n° 952</p>
